ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI ALLE SPECIE ANIMALI D'ACQUACOLTURA E AI RELATIVI PRODOTTI

Art. 17

Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia

Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in una zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli articoli 46 e 47, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia devono provenire da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia. Il comma 1 non si applica agli stadi di sviluppo delle specie sensibili a una determinata malattia, ove sia scientificamente provato che detti stadi di sviluppo non la trasmettono.

Versione in vigore dal 26 settembre 2008, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti
Estremi	Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148
Capo	III — Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti
Sezione	II — Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-148-2008/art-17-introduzione-di-animali-d-acquacoltura-di-specie-sensibili-a-una/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it